



**Comune di Ronchi dei Legionari**

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI***

(Redatto ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. 152/2006  
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 18/11/2015)

## INDICE

<b>TITOLO I “Principi generali”</b> .....	<b>3</b>
<b>Capitolo 1 “Disposizioni generali”</b> .....	<b>3</b>
ART.1. “Campo di applicazione” .....	3
ART.2. “Finalità e obiettivi” .....	4
ART.3. “Competenze del Comune” .....	5
ART.4. “Definizioni” .....	6
ART.5. “Classificazione dei rifiuti urbani” .....	9
ART.6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi” .....	11
<b>Capitolo 2 “Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani”</b> .....	<b>12</b>
ART.7. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani” .....	12
ART.8. “Criteri di Assimilazione” .....	12
ART.9. “Limiti di assimilabilità” .....	14
ART.10. “Rifiuti sanitari e cimiteriali” .....	16
ART.11. “Rifiuti inerti” .....	19
ART.12. “Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti” .....	19
ART.13. “Oli e grassi vegetali e animali, esausti” .....	20
ART.14. “Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali” .....	20
<b>TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”</b> .....	<b>21</b>
ART.15. “Gestione dei rifiuti urbani” .....	21
<b>Capitolo 3 “ Raccolta dei rifiuti urbani a smaltimento“</b> .....	<b>21</b>
ART.16. “Servizio rifiuti indifferenziati” .....	21
ART.17. “Raccolta RU indifferenziati porta a porta con sacchi o contenitori dedicati” .....	22
ART.18. Smaltimento rifiuti indifferenziati” .....	23
<b>Capitolo 4 “Raccolta differenziata “</b> .....	<b>24</b>
ART.19. “Oggetto della raccolta differenziata” .....	24
ART.20. “Modalità di attuazione del servizio” .....	24
ART.21. “Raccolta porta a porta” .....	25
ART.22. “Raccolta del vetro” .....	26
ART.23. “Raccolta della frazione umida” .....	27
ART.24. “Raccolta degli scarti di giardino” .....	27
ART.25. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli” .....	28
ART.26. “Diritti di chiamata” .....	28
ART.27. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi” .....	29
ART.28. “Raccolta degli abiti usati” .....	29
ART.29. “Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione” .....	29
ART.30. “Raccolte mirate presso utenze non domestiche” .....	30
ART.31. “Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato” .....	30
<b>Capitolo 5 “ Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio”</b> .....	<b>32</b>
ART.32. “Definizioni” .....	32
ART.33. “Campo di applicazione” .....	32
ART.34. “Modalità del servizio di spazzamento” .....	33
ART.35. “Cestini getta carte, porta rifiuti e contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine.” .....	33
ART.36. “Raccolta delle foglie, della frutta e lavaggio delle strade” .....	34
ART.37. “Pulizia dei mercati” .....	34
ART.38. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park” .....	34
ART.39. “Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati” .....	35
ART.40. “Disposizioni diverse” .....	35
ART.41. “Volantinaggio” .....	36
ART.42. “Sgombero della neve” .....	36
ART.43. “Pulizia delle Caditoie stradali” .....	37
ART.44. “Siringhe abbandonate” .....	37

<b>Capitolo 6 “Prescrizioni generali dei produttori e del gestore”</b> .....	<b>38</b>
ART.45. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche o Utenze Non Domestiche) di rifiuti” .....	38
ART.46. “Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature” .....	41
ART.47. “Regolarità del servizio” .....	41
ART.48. “Trasferimento o trasbordo di rifiuti” .....	41
ART.49. “Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato” .....	42
ART.50. “Aree di sosta” .....	42
ART.51. “Accesso alla proprietà privata” .....	42
<b>TITOLO III “Regolamento di accesso e gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato”</b> .....	<b>43</b>
<b>Capitolo 7 “Gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato”</b> .....	<b>43</b>
ART.52. “Centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato” .....	43
ART.53. “Modalità di gestione del centro di raccolta comunale” .....	43
ART.54. “Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse” .....	44
ART.55. “Attività ammesse e non ammesse” .....	47
ART.56. “Attrezzature” .....	46
ART.57. “Informazione agli Utenti” .....	47
<b>Capitolo 8 “Obblighi del gestore e degli utenti dei centri di raccolta dei rifiuti urbani”</b> .....	<b>47</b>
ART.58. “Assistenza agli Utenti” .....	47
ART.59. “Manutenzione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani” .....	48
ART.60. “Obblighi dell’utente e divieti previsti” .....	48
<b>TITOLO IV “Norme accessorie, sanzionatorie e finali”</b> .....	<b>49</b>
<b>Capitolo 9 “Bonifiche”</b> .....	<b>49</b>
ART.61. “Normativa di riferimento” .....	49
<b>Capitolo 10 “Controlli e Sanzioni”</b> .....	<b>49</b>
ART.62. “Sanzioni e relativo procedimento” .....	49
<b>Capitolo 11 “Principi sulla gestione del servizio”</b> .....	<b>52</b>
ART.63. “Principi fondamentali” .....	53
ART.64. “Standard di qualità e quantità del servizio” .....	53
<b>Capitolo 12 “Legislazione nazionale e regionale di riferimento”</b> .....	<b>54</b>
<b>Capitolo 13 “Norme transitorie e finali”</b> .....	<b>54</b>
ART.65. “Danno ambientale” .....	54
ART.66. “Abrogazione di norme” .....	54

# TITOLO I “Principi generali”

## **CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI”**

### **ART.1. “Campo di applicazione”**

1. Il presente regolamento disciplina la **gestione dei rifiuti urbani** ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, di seguito denominato “**D.Lgs. 152/06**”, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel rispetto delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e del Piano provinciale dei rifiuti, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Dlgs 152/2006 e s.m.i.; ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto;
- h) le norme generali di utilizzo e di gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato nel rispetto delle disposizioni attuative previste ai sensi dell'articolo 183 c.1 lettera mm) del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

## **ART.2. "Finalità e obiettivi"**

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 d.lgs. 152/06.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
  - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
  - b) l'individuazione, tramite il Gestore del servizio pubblico, dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
  - c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione;
  - d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all'art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
  - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
  - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti urbani in particolare pericolosi.
3. Il Comune di Ronchi dei Legionari, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.
4. Nel rispetto dei principi generali e dei criteri di priorità della gestione dei rifiuti stabiliti dal Capo I Titolo I della Parte Quarta del Dlgs 152/2006 e s.m.i., il Comune di Ronchi dei Legionari favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - a. la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
  - b. la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  - c. l'incentivo alle forme di riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti ai sensi dell'art. 180-bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i;
  - d. raccolte differenziate finalizzate al recupero, il reimpiego e il riciclaggio;

- e. adozione di misure economiche che favoriscano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti.

Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/ disincentivazione economica ed impositiva

### **ART.3. "Competenze del Comune"**

1. Sono di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.Lgs. 152/06, **la gestione dei RIFIUTI URBANI** come definiti dall' art. 184, comma 2, D.Lgs. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

2. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Comune di Ronchi dei Legionari concorre, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica di cui all'art. 202 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è gestito dal Comune in regime di privativa, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di affidamento dei Servizi Pubblici Locali.

3. Fino al perdurare del regime di privativa di cui al comma precedente, la privativa non si applica ai rifiuti assimilati avviati **a recupero**, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico oppure conferiti di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno provvedere direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Comune può istituire **servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali**, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Comune.

5. Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del gestore del servizio:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
  - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.219 del Dlgs 152/06;
6. Competono al Responsabile dell'Ufficio comunale competente:
- a) esprime il parere in ordine all'approvazione dei progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di competenza regionale;
  - b) l'adozione di provvedimenti di diffida alle utenze per il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani previste dal presente Regolamento;
  - c) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
7. Competono al Sindaco:
- a) L'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del Dlgs152/06.
  - b) L'adozione dei provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.192 del Dlgs 152/06;
8. Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti, le sostanze ed i materiali di cui all'art. 185 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

#### **ART.4. "Definizioni"**

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono integralmente riprese le definizioni dell'art. 183 del D.lgs 152/06 e s.m.i. ed in particolare le definizioni di rifiuto, rifiuto organico, produttore di rifiuti, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, smaltimento, recupero, trattamento, stoccaggio, deposito temporaneo, centro di raccolta, combustibile solido secondario, compost di qualità, autocompostaggio, gestione integrata dei rifiuti e spazzamento delle strade. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- c) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni

che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

d) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

e) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "i" del presente Regolamento, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f) *preparazione per il riutilizzo*: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

g) *compost di qualità*: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

h) *autocompostaggio o compostaggio domestico*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. L'attività di autocompostaggio può essere effettuata con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter);

i) *centro di raccolta*: area presidiata ed allestita, in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i., per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

j) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

k) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

l) *rifiuti inerti*: i rifiuti di cui all'art. 2 c.1 lettera e del Dlgs 36/2003 e s.m.i..

2. Si definiscono inoltre:

a) *raccolta differenziata monomateriale*: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;

b) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione.



- c) *utenti domestici (UD)*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- d) *utenti non domestici (UND)*: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani;
- e) *gestore del servizio*: il soggetto che, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di affidamento dei Servizi Pubblici Locali ed ai sensi dell'art.201 del Dlgs 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- f) *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- g) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere:
  - mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente (vedi lett. i), in un giorno prestabilito o su chiamata;
  - mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali o posti all'interno del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e svuotati periodicamente dal gestore;
- h) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- i) *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;
- j) *apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE*: le apparecchiature di cui all'art. 4 c.1 lettera a) del Dlgs 49/2014 e s.m.i.;
- k) *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE*: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- l) *RAEE di piccolissime dimensioni*: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
- m) *RAEE provenienti dai nuclei domestici*: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

- n) *RAEE professionali*: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l).

3. Le eventuali modifiche apportate dal legislatore nazionale sulle definizioni in materia di rifiuti hanno effetto diretto anche sulle definizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### **ART.5. "Classificazione dei rifiuti urbani"**

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art. 184 del Dlgs 152/06, sono classificati:

- a) *secondo l'origine* - in RIFIUTI URBANI (RU) e RIFIUTI SPECIALI (RS)
- b) *secondo le caratteristiche di pericolosità* - in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

2. Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente regolamento i **RIFIUTI URBANI (RU)** vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:

- a) **RIFIUTI DOMESTICI**: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 184, comma 5, Dlgs 152/06);
- b) **RIFIUTI ESTERNI**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- c) **RIFIUTI ASSIMILATI** (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lett. g) del Dlgs 152/06 (*definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento*);
- d) **RIFIUTI CIMITERIALI**: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.

3. Secondo la tipologia merceologica i **RIFIUTI URBANI** sono classificati in:

- a) **RIFIUTI ORGANICI** (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:

1. *Verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai giardini e dai parchi e derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
2. *Umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense, punti vendita al dettaglio industria alimentare e rifiuti simili) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b) **RIFIUTI SECCHI RICICLABILI** sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:

1. *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*
2. *Imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
3. *Vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
4. *Imballaggi metallici*: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
5. *Imballaggi in materiali misti*;
6. *Prodotti tessili ed abiti*;
7. Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;

c) **INGOMBRANTI**: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);

d) **RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI**: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore);

e) **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)**

1. *Pile alcaline*
2. *Medicinali*
3. *Contenitori identificati con il simbolo T&F* (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner,
4. *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio*
5. *Tubi Fluorescenti*

4. Per la definizione dei **RIFIUTI SPECIALI** si rimanda alla classificazione dell'art. 184 comma 3 D.lgs 152/06.

5. Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art. 218 del D.lgs 152/06.

6. Con Deliberazione della Giunta Comunale verranno emanate le eventuali direttive necessarie a coordinare l'applicazione del presente Regolamento a seguito delle eventuali modifiche stabilite dal legislatore al D.lgs 152/06 sulla classificazione dei rifiuti urbani.

#### **ART.6. "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 222 del Dlgs 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.

2. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico.

3. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, la parità di trattamento, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.

4. Il Comune incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costitutivi da materiali riciclati.

5. Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di "vuoto a rendere" realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

## CAPITOLO 2 “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI”

### ART.7. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”

1. L’art. 198 comma 2 lettera g) del Dlgs 152/06 assegna al Comune il compito di determinare “l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lettere c) e d)”.
2. Le disposizioni di cui ai successivi punti, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche; tali rifiuti vengono pertanto classificati come “Speciali assimilati ai rifiuti urbani”. Si adotterà spesso nel seguito il termine "ASSIMILATI" per indicare tali rifiuti.
3. Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall’art. 184 comma 2 lettera b) del Dlgs. 152/06.
4. I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti negli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.
5. Tutti i rifiuti DOMESTICI, “provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione” sono per definizione, ai sensi dell’art. 184 commi 2 e 5, del Dlgs 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, rientrano nella privativa comunale ed il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner, ecc.
6. Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta e del trasporto tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua.

### ART.8. “Criteri di Assimilazione”

1. Nelle more dell’emanazione dei criteri statali per l’assimilazione, si ritiene opportuno e più rispondente all’attuale normativa, integrare l’elenco di rifiuti assimilabili indicati al punto 1.1.1. della Delibera interministeriale 27.7.84, (per altro definito dalla stessa delibera come un elenco puramente esemplificativo), con alcune tipologie di rifiuti sulla base dell’elenco e dei codici CER indicati nell’allegato D del Dlgs 152/06.

2. Il Comune di Ronchi dei Legionari definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione.

3. Definizione dei **criteri qualitativi**: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'art. 9 del presente regolamento Comunale e provenienti da:

a) **attività** di cui all'art.184, comma 3 del Dlgs. 152/06 lettere:

1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
2. i rifiuti da lavorazioni artigianali,
3. i rifiuti da attività commerciali,
4. i rifiuti da attività di servizio,
5. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio),
6. i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.

b) **uffici amministrativi** e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività, con esclusione dei rifiuti di cui all'art.184 comma 3 lett. c) del Dlgs 152/06 ovvero derivanti da lavorazioni industriali.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa/tariffa igiene ambientale, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri l'avviamento al recupero o l'eventuale smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

4. Definizione dei **criteri quantitativi**: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, ripartiti per tipologie. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'art.9 tenendo conto:

a) dei principi di cui all'art.198, comma 2 del Dlgs 152/06;

b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di ambito di riferimento.

5. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti

assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore.

6. Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 9, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.

7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto avvio a recupero o smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e di tutte le successive modifiche e integrazioni.

#### **ART.9. "Limiti di assimilabilità"**

1. I limiti di assimilabilità vengono definiti in base alla provenienza dei rifiuti. Per definire le categorie di attività che producono i rifiuti speciali assimilabili si fa riferimento alla classificazione definita dal DPR 158/99, come di seguito indicato nella tabella 1.

*Tabella 1: categorie attività produttive*

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Sale teatrali e cinematografiche
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina. Elettrauto
20. Attività industriali con capannone di produzione
21. Attività industriali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi al mercato di generi alimentari

2. Per le categorie di attività indicate nella tabella 1 si assimilano per QUALITÀ tutti i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.

3. Per le categorie di attività sopra elencate, si assimilano i rifiuti **non pericolosi** definiti nelle tipologie e nei QUANTITATIVI massimi conferibili della tabella n. 2.

4. I limiti di cui alla successiva tabella 2 sono modificabili anche periodicamente, su motivata richiesta del Gestore, con apposita Delibera di Giunta Comunale.

*Tabella 2: Limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui alla Tabella 1 come conferimento annuo complessivo.*

Tipologia	Limiti quantitativi in kg/anno
CER 02 01 04 rifiuti plastici	500
CER 03 01 01 scarti di corteccia e sughero	2.000
CER 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	2.000
CER 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (del cuoio)	250
CER 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 (di tessili)	250
CER 04 02 21 e 04 02 22 Rifiuti da fibre tessili grezze o lavorate	250
CER 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	250
CER 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi di cui alla voce 08 04 09	250
CER 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	250
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone	10.000
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica	7.000
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (escluso pallet)	4.000
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo	3.000
CER 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	1.000
CER 15 01 06 e CER 08 03 18 Imballaggi in materiali misti e toner esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	750
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro	6.000
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile	250
CER 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	250
CER 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13	(1)
CER 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla	(1)



voce 16 02 15	
CER 19 08 01 Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue : vaglio (ex mondiglia)	
CER 20 01 01 carta e cartone	4.500
CER 20 01 02 Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	4.500
CER 20 01 10 Abbigliamento	50
CER 20 01 11 prodotti tessili	50
CER 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	50
CER 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	50
CER 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	50
CER 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35 (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici)	(2)
CER 20 01 38 legno non pericoloso diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1.000
CER 20 01 39 plastica	1.000
CER 20 01 40 metallo	2.000
CER 20 02 01 rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature, umido - esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	(3)
CER 20 03 02 rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica - esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	1000
CER 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	250
CER 20 03 07 rifiuti ingombranti	500

(1) La quantità assimilabile verrà definita tramite apposita convenzione tra il gestore e ditta specializzata nel recupero dei materiali provenienti da queste apparecchiature e mediante accordi di programma con i rivenditori, i produttori, gli importatori e i distributori presenti sul territorio comunale. Potranno essere accese convenzioni per l'avviamento al recupero di queste frazioni solo con ditte in possesso di certificazioni ISO 14000 o EMAS.

(2) Tale rifiuto, come tutti i RAEE, è sottoposto alla specifica legislazione di cui ai D.lgs. 151/2005, D.lgs. 49/2014 e disposizioni attuative. Possono essere conferiti al gestore del servizio solamente i RAEE domestici come definiti dall'art. 4 c. 2 lettera m) del presente Regolamento.

(3) Non viene definita alcuna quantità per l'assimilazione di questo rifiuto, che dovrà essere avviato integralmente al recupero.

#### **ART.10. "Rifiuti sanitari e cimiteriali"**

1. Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da

estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il *Decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179)*.

2. Sono definiti **rifiuti sanitari assimilati** e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del Dlgs 152/06;
- d) la spazzatura;
- e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso.

3. Sono **rifiuti urbani cimiteriali**, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto 15 luglio 2003, n. 254 raggruppabili nelle seguenti categorie:

- a) *rifiuti da esumazione ed estumulazione*: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
  - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b) rifiuti derivanti *da altre attività cimiteriali*: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
  - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;

- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 12 Decreto 254/2003 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a5).

5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i. all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.

6. Le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione si definiscono:

- parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
- resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

e sono disciplinati dall'art. 3 del Decreto 254/2003.

7. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti al comma 3 lettera c) del presente articolo.

## **ART.11. “Rifiuti inerti”**

1. I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il Comune definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il Comune ne promuove il recupero o lo smaltimento mediante la raccolta differenziata nei centri di raccolta comunali.
2. Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
  - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
  - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
  - c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
  - d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc.;
  - e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
3. I rifiuti inerti di cui al comma 2 **di sola provenienza domestica** derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità stabilite ammissibili al centro di raccolta in base all'Elenco A dell'art. 54, sono disciplinati dal presente regolamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 29 commi 1 e 2 tutti gli altri rifiuti indicati al comma 2 sono speciali e debbono essere avviati a recupero o smaltimento in impianti autorizzati ai sensi di legge.

## **ART.12. “Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti”**

1. Non sono disciplinati dal presente Regolamento e devono essere conferiti dai produttori, ai centri di raccolta regolarmente autorizzati secondo la specifica disciplina legislativa di settore, D.lgs. 209/2003 e art. 231 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti costituiti da:
  - a) parti di veicoli a motore;
  - b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
  - c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.
2. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, **di sola provenienza domestica** e limitatamente a n. 5 pneumatici e 2 batterie per auto all'anno/utente possono essere conferiti nel centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato ove tale servizio sia stato attivato.

### **ART.13. "Oli e grassi vegetali e animali, esausti"**

1. Sono rifiuti speciali gli **oli e grassi vegetali e animali esausti** prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività. Tali utenze sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia in attesa del conferimento ai soggetti autorizzati di cui all'art. 233 D.lgs. 152/06 e s.m.i. che ne devono assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, escluse le utenze domestiche che possono consegnare tali rifiuti in appositi contenitori posti presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, , ove tale servizio sia stato attivato, nei limiti di cui all'art. 54.

### **ART.14. "Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali"**

1. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, direttamente o tramite il gestore purchè nel rispetto dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, ed ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, può istituire con apposito provvedimento i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche *convenzioni*.

2. Il produttore del rifiuto, che intenda ricorrere ad un servizio integrativo, stipula con l'appaltatore del servizio un'apposita convenzione per ciascuna tipologia di rifiuti, con riferimento ai seguenti servizi:

- a) raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento o recupero;
- b) conferimento da parte del produttore, presso gli impianti individuati dal Comune per le ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.

## TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”

### **ART.15. “Gestione dei rifiuti urbani”**

La gestione dei rifiuti urbani è costituita dalle seguenti attività:

- a) il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, secondo le modalità definite dal gestore e/o dal Comune opportunamente comunicate all’utenza;
- b) raccolta e trasporto effettuato con mezzi idonei ai sensi delle vigenti disposizioni legislative di settore ed in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- c) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nel capitolo 5 del presente regolamento;
- d) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- e) preparazione al riutilizzo ai sensi dell’art. 180-bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- e) avvio a recupero o smaltimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### ***CAPITOLO 3 “RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO”***

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento.

### **ART.16. “Servizio rifiuti indifferenziati”**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. E’ obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio e nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

**ART.17. “Raccolta RU indifferenziati porta a porta con sacchi o contenitori dedicati”**

1. La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale in sacchi collettori di plastica forniti dal gestore o comunque conformi alle indicazioni fornite dallo stesso o dal Comune, purché robusti e tali da evitare dispersioni del loro contenuto.
2. La frequenza minima di raccolta è settimanale.
3. L’utente ha l’obbligo di esporre i sacchi dei rifiuti presso l’esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.
4. I sacchi a perdere chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi, non dovranno essere depositati prima delle ore 20 del giorno precedente la raccolta.
5. Le utenze che raccolgono i sacchi in appositi contenitori (es. cassonetti) consegnati loro dal gestore od idonei allo scopo in base alle indicazioni fornite dal gestore o dal Comune dovranno esporre gli stessi all’esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai punti 3, 4 e 5 per l’esposizione di sacchi sfusi.
6. Fatte salve le possibili agevolazioni o deroghe previste dal comma 10, dall’ art. 20 c.4 e dall’art. 21 c.11 , i rifiuti prodotti all’interno delle abitazioni e condomini, nonchè quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e del Regolamento di Polizia Urbana, sempre all’interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati ed in modo da evitare qualsiasi dispersione, cattivo odore ed evitare il verificarsi di inconvenienti derivanti dalla presenza di insetti od animali.
7. Gli operatori che effettuano la raccolta garantiscono il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti all’interno di sacchi e dei contenitori di cui al comma 5 mediante l’apposizione di appositi adesivi, indicanti l’eventuale non conformità, riscontrata nei seguenti casi:
  - a) Contenuto non conforme
  - b) Sacchetto o contenitore non conforme
  - c) Giornata errata
8. Dell’apposizione di ognuno dei bollini di cui al comma 7 con mancato ritiro del rifiuto il gestore deve dare apposita comunicazione al Comune per gli adempimenti di competenza entro 24 ore dalla verifica di non conformità da parte degli operatori.

9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal Dlgs 152/2006 e s.m.i, nei casi di cui al comma 7 è fatto obbligo agli utenti di ripristinare la situazione ritirando i rifiuti e conferendoli nelle modalità ed orari previsti per la raccolta.

10. A fronte di comprovate esigenze tecniche o gestionali da parte dell'utenza con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio problematiche ambientale, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa in materia di occupazione del suolo pubblico, possono essere concesse deroghe rispetto alle tempistiche o modalità di esposizione di cui al comma 4.

#### **ART.18. Smaltimento rifiuti indifferenziati"**

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene secondo le indicazioni contenute nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché nel programma provinciale attuativo dello stesso.



## **CAPITOLO 4 “RACCOLTA DIFFERENZIATA”**

### **ART.19. “Oggetto della raccolta differenziata”**

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti nel Comune di Ronchi dei Legionari, dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), olii vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 c. 4 del Regolamento, i rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i sacchi o gli eventuali contenitori dei rifiuti indifferenziati.
4. Il gestore dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata tramite contenitori stradali dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni.

### **ART.20. “Modalità di attuazione del servizio”**

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
  - a) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con sacchi collettori a perdere forniti dal gestore o comunque conformi alle indicazioni fornite dallo stesso o dal Comune, purché robusti e tali da evitare dispersioni del loro contenuto o con gli eventuali appositi contenitori affidati agli utenti in comodato (o altra forma) dal gestore o dal Comune;
  - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato di cui all'ART.52 e seguenti ove il servizio sia stato attivato;
  - c) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore presso i contenitori stradali dedicati.
2. Il sistema di raccolta mediante contenitori stradali e/o la raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purchè sia garantita l'informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio.
3. Il prelievo domiciliare e lo svuotamento dei contenitori stradali avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio e nel rispetto delle norme

vigenti a tutela della quiete pubblica e dell'inquinamento acustico. Ove i contenitori stradali fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.

4. La Giunta comunale, sentito il parere non vincolante dell'ente gestore, può concedere particolari forme di deroga ed esenzioni alla raccolta differenziata dei rifiuti nei confronti di categorie di cittadini che si trovano in particolari condizioni sociali e/o di salute e/o di età.

5. In analogia a quanto stabilito all'art. 17 c.10, a fronte di comprovate esigenze tecniche o gestionali da parte dell'utenza, la Giunta Comunale o il Responsabile del Servizio delegato, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa in materia di occupazione del suolo pubblico, possono essere concesse deroghe rispetto alle tempistiche o modalità di esposizione dei rifiuti differenziati raccolti con il metodo del porta a porta.

#### **ART.21. "Raccolta porta a porta"**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 20 c.5, i rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta devono essere conferiti dopo le ore 20 del giorno precedente la raccolta.

2. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.

3. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o ad introdurli negli eventuali appositi contenitori forniti dal gestore o comunque conformi alle indicazioni fornite dallo stesso o dal Comune.

4. E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, oppure nei sacchi o nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

5. I sacchi ed i contenitori dedicati alla raccolta devono essere opportunamente contrassegnati con simboli che rendano certo il conferimento da parte degli utenti.

6. La raccolta differenziata delle frazioni riciclabili di rifiuto quali gli imballaggi in plastica, i barattoli e piccoli oggetti metallici in alluminio e acciaio, avviene con sistema multimateriale, ovvero tramite conferimento misto all'interno dello stesso sacchetto o eventuale contenitore dedicato.

7. Per la carta ed il cartone, in assenza di eventuali contenitori forniti dal gestore o conformi alle indicazioni dello stesso o del Comune possono essere utilizzati sacchetti di carta e contenitori di cartone.

8. La frequenza minima di raccolta della frazione secca riciclabile a domicilio è settimanale, a settimane alterne per la quota multimateriale e la quota monomateriale, pertanto ogni quota viene raccolta ogni due settimane
9. I contenitori a perdere per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta (biodegradabili e di adeguato spessore a seconda delle caratteristiche impiantistiche dell'impianto di compostaggio e delle relative tariffe di conferimento).
10. Gli operatori che effettuano la raccolta garantiscono il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti all'interno di sacchi e dei contenitori di cui al comma 5 mediante l'apposizione di appositi adesivi, indicanti l'eventuale non conformità, riscontrata nei seguenti casi:
  - a) Contenuto non conforme
  - b) Sacchetto o contenitore non conforme
  - c) Giornata errata
11. Dell'apposizione di ognuno dei bollini di cui al comma 7 con mancato ritiro del rifiuto il gestore deve dare apposita comunicazione al Comune per gli adempimenti di competenza entro 24 ore dalla verifica di non conformità da parte degli operatori.
12. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal Dlgs 152/2006 e s.m.i, nei casi di cui al comma 7 è fatto obbligo agli utenti di ripristinare la situazione ritirando i rifiuti e conferendoli nelle modalità ed orari previsti per la raccolta.

## **ART.22. "Raccolta del vetro"**

1. Gli imballaggi in vetro vengono raccolti con sistema monomateriale tramite contenitori stradali tipo "campana" o possono essere conferiti presso il centri comunali di raccolta ove tale servizio sia effettivamente attivato.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, piccoli frammenti vetrosi, ecc.
3. Le campane sono poste sul territorio in modo omogeneo e tale da garantire una totale copertura dello stesso, garantendo al cittadino percorrenze più brevi possibili.
4. Le campane sono posizionate sulla strada in modo da evitare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, in conformità al Codice della Strada o in altre aree idonee comunque e volutamente non perimetrare, onde evitare che mascherature e siepi diventino ricettacolo di qualsivoglia tipo di rifiuto.

### **ART.23. "Raccolta della frazione umida"**

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o di attività quali ristoranti, mense, punti vendita al dettaglio tipo frutta e verdura, industria alimentare e rifiuti simili.
2. Il conferimento della frazione umida avviene tramite raccolta porta a porta, effettuata ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza. Tali contenitori, fatto salvo quanto previsto dagli art. 20 c.5, devono essere tenuti all'interno della proprietà ed esposti sul marciapiede davanti alla propria abitazione dopo le ore 20 del giorno precedente la raccolta.
3. La frequenza minima di raccolta della frazione umida è di due volte alla settimana.
4. La Giunta comunale, a fronte di comprovate necessità di carattere igienico sanitario e sentito il parere non vincolante dell'Ente gestore, può determinare, anche per specifiche tipologie di utenza aumenti nella frequenza del servizio.
5. E' consentita la pratica dell'autocompostaggio o compostaggio domestico come definita nell'art. 4 c. 1 lettera h) del Regolamento per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.
6. Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove il **compostaggio domestico** per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi da parte delle utenze domestiche.

### **ART.24. "Raccolta degli scarti di giardino"**

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto da parte del produttore presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato;
  - b) per grossi quantitativi mediante un servizio a domicilio, sottoposto al pagamento del "diritto di chiamata" ove il servizio sia appositamente attivato.
  - c) conferimento diretto da parte del produttore nei contenitori stradali (minibenne) dislocati sul territorio comunale ove il servizio sia stato appositamente attivato.
2. Resta intesa la possibilità dell'autocompostaggio domestico come definito dall'art. 4 c.1 lettera h) del Regolamento attraverso la produzione domestica di compost.
3. Qualora non sia stato attivato il servizio a domicilio ed in assenza di specifico assenso da parte degli uffici comunali competenti,, le utenze non domestiche, nei limiti

di cui all'art. 9 e 54 del Regolamento, possono conferire gli scarti di giardino esclusivamente presso il centro di raccolta comunale.

#### **ART.25. "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"**

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore al centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato di cui all'ART.52 e seguenti ove il servizio sia stato attivato;
- b) mediante un servizio a domicilio sottoposto al pagamento del "diritto di chiamata" per quantitativi superiori ai 2 mc, qualora tale servizio sia stato attivato;
- c) conferimento diretto al centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, a cura e spese del soggetto pubblico o privato interessato, senza oneri aggiuntivi e senza vincolo di quantità per lo smaltimento in situazioni di necessità e/o di obblighi di sgombero conseguenti al verificarsi delle seguenti situazioni rispetto al proprietario o all'inquilino: decesso, irreperibilità, assenza prolungata, provvedimenti giudiziari o della pubblica autorità.

3. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
- televisori;
- computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- materassi e reti da letto;
- mobili.

4. La raccolta differenziata dei RAEE come definiti dall'articolo 4 c.2 lettera j) del presente regolamento è comunque soggetta alle norme previste dai D.lgs. 151/2005, D.lgs. 49/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART.26. "Diritti di chiamata"**

1. L'importo degli eventuali diritti di chiamata di cui all'art. 25 c. 2 verranno definiti dalla Giunta comunale con opportuna delibera previa concertazione con il gestore del servizio.

#### **ART.27. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”**

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti o dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) le pile negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio o presso i rivenditori delle stesse o presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato ove tale servizio sia stato attivato;
  - b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie ed il distretto della ASS, oppure presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato ove il servizio sia stato attivato;
  - c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato.
3. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.
4. E vietata l'introduzione di rifiuti di tipologia differente rispetto a quella a quella indicata nei contenitori stradali dedicati alla raccolta dei rifiuti pericolosi su citati.

#### **ART.28. “Raccolta degli abiti usati”**

1. La raccolta degli abiti usati, qualora rientranti nella definizione di rifiuto ai sensi dell'art. 4 c.1 lettera a) del Regolamento e dell'art.183 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio.
2. La gestione della raccolta può venire effettuata, a seguito di stipula di apposita convenzione, anche da soggetti terzi rispetto al gestore del servizio (es. Caritas) purchè in possesso dei requisiti di legge per la gestione dei rifiuti e con l'obbligo di comunicare annualmente i dati relativi alle raccolte all'amministrazione comunale.

#### **ART.29. “Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione”**

1. Il proprietario, nel solo caso di utenze domestiche o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, i rifiuti inerti di cui agli art. 4 c.1 lettera l) e art. 11 derivante da **piccole** opere di manutenzione ordinaria, purchè tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

2. I quantitativi e la tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti sono stabiliti dall'elenco A dell'art. 54.

### **ART.30. "Raccolte mirate presso utenze non domestiche"**

1. Possono venire istituiti i seguenti servizi di raccolta porta a porta per utenze non domestiche di grandi dimensioni:

- a) Raccolta dell'umido, del rifiuto residuo e della frazione riciclabile multimateriale per le grandi utenze;
- b) Raccolta differenziata del vetro presso bar, ristoranti e grandi utenze non domestiche produttrici di elevati quantitativi di vetro.

Per utenze non domestiche di grandi dimensioni si intendono gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai 400 metri quadrati.

2. Tali raccolte vengono effettuate secondo le modalità di volta in volta suggerite dal gestore del servizio; fatte salve le disposizioni previste dall'art. 20. c.5 i rifiuti devono essere esposti al di fuori della proprietà privata dopo le ore 20 del giorno precedente la raccolta.

3. La raccolta differenziata di cui al comma 1, lettera b) ha invece frequenza minima settimanale, viene effettuata secondo l'elenco trasmesso dal Comune al gestore del servizio tramite contenitori appositi affidati da quest'ultimo alle utenze e secondo le vigenti regole di esposizione e conferimento stabilite dall'art. 21 del Regolamento per la raccolta porta a porta.

4. Gli utenti devono evitare di depositare insieme al materiale riciclabile sostanze putrescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

5. Il limite di 400 metri quadri per le utenze non domestiche non si applica all'istituzione del servizio di raccolta supplementare della frazione riciclabile carta e cartone e per la raccolta differenziata del vetro di cui al comma 1 lettera b).

### **ART.31. "Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato"**

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro, qualora in possesso dei specifici requisiti di legge nel campo della gestione dei rifiuti, possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e comunicazione all'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno

dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.

2. Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato potrà essere data in gestione ad una cooperativa, che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti.



## **CAPITOLO 5 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO”**

### **ART.32. “Definizioni”**

1. In merito all’organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:

- a) spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
- b) spazzamento manuale: eseguito dall’operatore ecologico in preparazione allo spezzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo;
- c) raccolta delle foglie e della frutta: attività organizzata stagionalmente e con idonee attrezzature, da intendersi svincolata dallo spazzamento stradale;
- d) lavaggio delle strade: eseguito con idoneo mezzo meccanizzato.

### **ART.33. “Campo di applicazione”**

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte, portarifiuti nonché dei contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine.
- c) raccolta stagionale delle foglie e della frutta;
- d) lavaggio delle strade: eseguito su aree pavimentate con idoneo mezzo meccanizzato su strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali ed i marciapiedi.

2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali, fatte comunque salve le competenze specifiche in materia di manutenzione e pulizia attribuite ai rispettivi enti proprietari dall’art. 14 del Dlgs 285/1992 e s.m.i.; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi, le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico. Per il solo lavaggio delle strade è richiesta anche la presenza di sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

#### **ART.34. “Modalità del servizio di spazzamento”**

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
3. L'utilizzo degli eventuali soffiatori da parte degli operatori a terra deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori nonché in modo tale da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.
4. Lo **spazzamento programmato** con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, reso pubblico secondo le norme del Codice della Strada, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
5. Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici, è a cura degli stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine. Il materiale verrà raccolto a cura del gestore.
6. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### **ART.35. “Cestini getta carte, porta rifiuti e contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine.”**

1. La frequenza di svuotamento dei cestini, dei porta rifiuti e degli eventuali contenitori adibiti alla raccolta delle deiezioni canine deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
2. La dislocazione sul territorio comunale dei contenitori di cui al comma 1 viene effettuata tenendo conto specificatamente della densità della popolazione residente dell'intensità del transito dei pedoni e della presenza di parchi ed aree verdi ed aree giochi per bambini.
3. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private che devono essere invece gestiti secondo le regole del porta a porta.

### **ART.36. "Raccolta delle foglie, della frutta e lavaggio delle strade"**

1. Le modalità del servizio di raccolta delle foglie e della frutta cadute a terra nel corso dell'anno e del servizio di lavaggio delle strade, così come definiti all'art. 32 del presente regolamento, saranno concordati in sede contrattuale con il gestore del servizio.

### **ART.37. "Pulizia dei mercati"**

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

4. Il gestore del servizio provvederà, eventualmente su richiesta specifica, previa valutazione tecnica del medesimo, al posizionamento di idonei contenitori nel rispetto del Codice della Strada e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

5. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo sono fatte salve le norme previste dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e dal Regolamento di Polizia Urbana.

### **ART.38. "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park"**

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio.

3. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (TARI, TOSAP, ecc).
4. Al fine di effettuare gli eventuali servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del suolo che dovessero rendersi necessari nell'ambito delle manifestazioni di cui al comma 1 gli organizzatori devono presentare domanda in forma scritta al Comune almeno 20 giorni prima dalla data dell'evento.

#### **ART.39. "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati"**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, da essenze vegetali (alberi, arbusti e piante erbacee) che crescano incontrollate (mediante un costante e periodico intervento di sfalcimento dell'erba e di potatura delle essenze arbustive ed arboree).
2. A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 50 del Dlgs 267/2000 e s.n.i. che si dovessero rendere necessari qualora l'accumulo dei rifiuti divenisse pregiudizievole per l'igiene pubblica, si applica la procedura prevista dall'art. 192 del dlgs 152/2006 e s.m.i.
4. Sono fatte le norme previste dal vigente Regolamento di polizia urbana.

#### **ART.40. "Disposizioni diverse"**

1. Chi effettua operazioni di **carico e scarico di merci** e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di **lavori edili e di attività** ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. I proprietari di cani, gatti e altri **animali domestici** da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò

si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti nei contenitori appositi.

4. Le **carogne di animali** abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASS. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dal Regolamento di Polizia urbana e dal Regolamento sul benessere degli animali.

#### **ART.41. "Volantinaggio"**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dal Regolamento di Polizia urbana.

#### **ART.42. "Sgombero della neve"**

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di prodotti, quali cloruri e/o miscele consentiti dalle specifiche disposizioni di legge atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.

2. In caso di neviccate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dal Regolamento di Polizia urbana.

#### **ART.43. "Pulizia delle Caditoie stradali"**

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dai Regolamenti di fognatura.

#### **ART.44. "Siringhe abbandonate"**

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

## **CAPITOLO 6 “PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE”**

### **ART.45. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”**

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e comunicate con congruo anticipo alla popolazione.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti secondo le modalità previste per gli stessi.
3. È vietato introdurre nei sacchi sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi compattatori, rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti, rifiuti pericolosi, frazioni passibili di raccolta differenziata.
4. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti o dei contenitori contenenti i rifiuti esclusivamente dopo le ore 20 del giorno precedente la raccolta.
5. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatte salve le operazioni di esposizione dei rifiuti da parte delle utenze stabilite dal presente Regolamento e concordate con il gestore dei rifiuti.
6. In caso di accertata inadempienza, fatti salvi gli eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 50 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. che si dovessero rendere necessari qualora l'accumulo dei rifiuti divenisse pregiudizievole per l'igiene pubblica, si applica la procedura prevista dall'art. 192 del dlgs 152/2006 e s.m.i.
7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale, tramite il gestore del servizio o altra ditta in incaricata in possesso dei requisiti di legge, provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi, una volta individuato, sul soggetto responsabile.
8. Allo scopo di evitare il crearsi di disagi, inconvenienti e/o situazioni indecorose, deve essere effettuata, a cura e spese delle utenze affidatarie, la costante pulizia ed il lavaggio dei contenitori consegnati in comodato d'uso dal gestore, dal Comune o comunque utilizzati per l'esposizione o la raccolta dei rifiuti almeno una volta all'anno e comunque con maggior frequenza qualora ciò fosse necessario per il mantenimento di condizioni accettabili di pulizia e odore. La pulizia dei cassonetti deve essere effettuata tramite ditta specializzata.

9. Gli eventuali cassonetti consegnati dal gestore alle utenze condominiali devono essere dotati di idonee avvisi relativi alle utenze alle quali sono stati affidati.

10. I cassonetti ed i contenitori condominiali vengono consegnati a seguito di richiesta avanzata dagli amministratori degli stabili secondo le seguenti regole generali di dotazione:

<b>TIPOLOGIA RIFIUTO</b>	<b>DOTAZIONE utenza domestica in casa singola</b>	<b>DOTAZIONE utenza domestica in condominio fino a 5 persone</b>	<b>DOTAZIONE utenza domestica in condominio da 6 a 9 utenze</b>	<b>DOTAZIONE utenza domestica in condominio da 10 a 14 utenze</b>	<b>DOTAZIONE utenza domestica in condominio con almeno 15 utenze</b>
ORGANICO	Sacchetto bianco in mater-b, pattumiera marrone sottolavello da lt.7 e mastello marrone da lt.25	Sacchetto bianco in mater-b, pattumiera marrone sottolavello da lt.7 e mastello marrone da lt.25	Sacchetto bianco in mater-b, pattumiera marrone sottolavello da lt.7 e bidone marrone da lt. 120/lt.240	Sacchetto bianco in mater-b, pattumiera marrone sottolavello da lt.7 e bidone marrone da lt. 120/lt.240	Sacchetto bianco in mater-b, pattumiera marrone sottolavello da lt.7 e bidone marrone da lt. 120/lt.240
SECCO RESIDUO NON RICICLABILE	Sacco giallo trasparente conforme alle indicazioni del gestore	Sacco giallo trasparente conforme alle indicazioni del gestore	Sacco giallo trasparente conforme alle indicazioni del gestore	Sacco giallo trasparente conforme alle indicazioni del gestore e cassonetto verde o comunque conforme alle indicazioni del gestore di concerto con il Comune	Sacco giallo trasparente conforme alle indicazioni del gestore e cassonetto verde o comunque conforme alle indicazioni del gestore di concerto con il Comune
PLASTICA E LATTINE	Sacco bianco trasparente conforme alle indicazioni del gestore	Sacco bianco trasparente conforme alle indicazioni del gestore	Sacco bianco trasparente conforme alle indicazioni del gestore	Sacco bianco trasparente conforme alle indicazioni del gestore	Sacco bianco trasparente conforme alle indicazioni del gestore e cassonetto giallo o comunque conforme alle indicazioni



					del gestore di concerto con il Comune
CARTA	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Cassonetto bianco o comunque conforme alle indicazioni del gestore di concerto con il Comune

11. Le utenze condominiali vengono conteggiate in base alla divisione per scale senza tenere in considerazione la presenza di eventuali utenze non domestiche. Per queste ultime la verifica delle dotazioni necessarie verrà effettuata direttamente dal gestore del servizio di concerto con il Comune secondo i criteri ed i limiti di assimilabilità stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

12. In caso di insufficiente dotazione degli eventuali cassonetti le utenze hanno comunque l'obbligo di gestire i rifiuti urbani in eccedenza secondo le vigenti regole di custodia in vigore per le utenze non condominiali esponendo i rifiuti nei pressi della propria abitazione esclusivamente nei giorni e nelle forme stabiliti dal calendario di raccolta per le varie tipologie.

13. Qualora il Comune conceda particolari forme di deroga alle modalità di esposizione dei cassonetti condominiali il concessionario dei contenitori, deve verificare giornalmente che non vengano lasciati al di fuori degli stessi sacchetti od altro, in qual caso devono provvedere immediatamente all'asporto o segnalare ai competenti uffici (solo se la quantità è eccessiva) tali inconvenienti.

14. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni amministrative per i casi di inadempienza.

15. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.

16. E' vietata agli utenti ogni forma di cernita manuale dei rifiuti.

17. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

18. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo sono fatte salve le norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

#### **ART.46. "Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature"**

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie nonché delle specifiche disposizioni sul settore della gestione dei rifiuti, in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La fermata e la sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.

#### **ART.47. "Regolarità del servizio"**

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce servizio di pubblico interesse, ha carattere di servizio pubblico essenziale ed è pertanto soggetta alle specifiche disposizioni di settore finalizzate a garantirne la regolarità di esecuzione.

#### **ART.48. "Trasferimento o trasbordo di rifiuti"**

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, è consentito nei limiti e nelle forme stabiliti dalla parte Quarta del Dlgs 152/2006
2. Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.
3. Se viene utilizzata una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un'area gestita e controllata dal Gestore e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il gestore del servizio è tenuto alla pulizia dell'area.
4. Le aree saranno individuate dal Gestore del servizio ed approvate dai competenti uffici comunali.
5. Fatta salva l'eventuale preventiva approvazione da parte del Comune il gestore del servizio non può utilizzare aree del territorio di Ronchi dei Legionari per le operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani provenienti da altri comuni.

#### **ART.49. "Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato"**

1. Il servizio di raccolta porta a porta e quello di spazzamento vengono svolti con le modalità e le frequenze di cui agli art. ART.17, 21, 23 e 34.
2. Modifiche alla frequenza potranno essere apportate con deliberazione della Giunta comunale o con atto del Responsabile del servizio delegato in base alle esigenze del servizio, cercando sempre - nei limiti del possibile - di tenere conto delle esigenze dell'utenza previo parere non vincolante dell'Ente gestore.
3. Gli orari di apertura del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, nonché eventuali variazioni, sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.
4. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento vengono fissati e possono essere variati con apposita deliberazione della Giunta comunale o con atto del Responsabile del servizio delegato.

#### **ART.50. "Aree di sosta"**

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

#### **ART.51. "Accesso alla proprietà privata"**

1. E' di norma non consentito l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questa potrà essere consentita su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del soggetto gestore.

**TITOLO III “Regolamento di accesso e gestione del centro  
comunale di raccolta dei rifiuti urbani in modo  
differenziato”**

***CAPITOLO 7 “GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI  
RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO”***

**ART.52. “Centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato”**

1. Ai fini della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è prevista l’istituzione di uno o più centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato come definiti dall’art. 4 c. 1 lettera i) del presente Regolamento a servizio del Comune di Ronchi dei Legionari e sottoposti alle medesime prescrizioni di cui al presente capitolo.
2. Il Comune di Ronchi dei Legionari, previo parere non vincolante dell’Ente gestore, può stipulare specifiche convenzioni al fine di consentire l’utilizzo del proprio centro di raccolta anche da parte di specifiche utenze domestiche dei comuni confinanti.
3. L’accesso al centro di raccolta è consentito alle utenze domestiche e non domestiche nei limiti e per le tipologie di rifiuti di cui all’art. 54.
4. L’accesso alle utenze non domestiche del Comune di Ronchi dei Legionari deve essere annotata su apposito registro che deve essere messo a disposizione a seguito di eventuale richiesta da parte degli Uffici competenti del Comune.
5. Ai sensi dell’art. 1 c. 1 del DM 8 aprile 2008 e s.m.i. oltre alle utenze di cui ai commi 4 e 5 possono accedere al centro di raccolta anche i soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
6. Il trasferimento dei RAEE presso il centro di raccolta da parte dei distributori e degli installatori e manutentori è regolamentato dai Dlgs 151/2005, Dlgs 49/2014 e s.m.i. e dal DM 65/2010.

**ART.53. “Modalità di gestione del centro di raccolta comunale”**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa di settore sui centri di raccolta e quanto previsto dagli articoli da 55 a 63 del presente Regolamento il Gestore dovrà garantire il presidio del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani per un minimo di 30 ore settimanali, di cui 27 ore destinate all’apertura al pubblico e 3 ore

destinate alla sistemazione e pulizia dell'area e dovrà operare secondo le seguenti modalità:

- a) Controllo dell'identità degli utenti ed accettazione dei soli cittadini residenti in Comune di Ronchi dei Legionari o dei delegati delle utenze non domestiche aventi sede a Ronchi dei Legionari. E' fatta salva l'eventuale stipula di specifiche convenzioni di cui all'art. 52 c. 2 del Regolamento;
  - b) Compilazione del registro degli accessi da parte delle utenze non domestiche;
  - c) Verifica e controllo che accedano alla piazzola esclusivamente gli utenti che sono iscritte a ruolo e quindi soggetti a TARI nel Comune di Ronchi dei Legionari. E' fatta salva l'eventuale stipula di specifiche convenzioni di cui all'art. 52 c. 2 del Regolamento;
  - d) Pulizia e riordino della piazzola sia interna che nel perimetro esterno alla stessa;
  - e) Verifica della qualità dei materiali in ingresso, impedendo il conferimento dei rifiuti non assimilabili per caratteristiche e quantità agli rsu;
  - f) Orari di apertura da definirsi con apposito atto amministrativo in accordo con il gestore;
  - g) Se l'apertura è al mattino, la chiusura non deve avvenire prima delle ore 12.00.
  - h) Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, il centro comunale di raccolta non deve restare chiusa per più di 4 giorni consecutivi;
  - i) È facoltà del Gestore, previo accordo con il Comune, affidare in tutto o in parte la gestione del centro di raccolta a terzi preferibilmente ad una cooperativa di servizi o ad una ONLUS in possesso dei prescritti requisiti di legge, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il Gestore è comunque responsabile.
2. Le modalità e gli orari stabiliti al comma 1 possono essere variati, previo accordo con il gestore, con apposita deliberazione motivata della Giunta comunale o del Responsabile dell'Ufficio comunale delegato.

#### **ART.54. "Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse"**

1. Nelle tipologie di rifiuti ammesse è indicato un limite quantitativo per singolo utente, sia per l'insieme dei conferimenti che può fare in un anno che per singolo conferimento nel centro di raccolta, sia esso comunale che sovracomunale. Il limite del singolo conferimento è definito sulla base delle capacità ricettive del centro di raccolta. Il limite quantitativo è fissato in genere in kg/anno o kg/conferimento, oppure in pezzi interi conferibili (N.) o in volume conferibile (mc).

2. Fatta salva la stipula di specifiche convenzioni di cui all'art. 52 c. 2 possono essere conferiti nei centri di raccolta esclusivamente rifiuti urbani ed assimilati provenienti dal Comune di Ronchi dei Legionari.

3. La raccolta differenziata dei RAEE come definiti dall'articolo 4 c.2 lettera i) del presente regolamento è comunque soggetta alle specifiche disposizioni di legge, D.Lgs 151/2005, D.Lgs 49/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Elenco A - Tipologie di rifiuti ammesse

In attuazione al DM 8 aprile 2008 e s.m.i. possono essere conferite nel centro di raccolta comunale, previa attivazione del rispettivo servizio di raccolta da parte del gestore, le seguenti tipologie di rifiuti:

Tipologia	Limiti quantitativi in kg/anno o in pezzi	Limiti quantitativi per conferimento in kg o in pezzi
CER 16.01.03 pneumatici fuori uso, solo se conferiti da utenze domestiche	N. 5	N° 5
CER 16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	Illimitato	10
CER 15 01 10* e 15 01 11* contenitori T/FC (bombolette spray) solo se conferiti da utenze domestiche	---	---
CER 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni entrambi solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	500	500
CER 20.01.02 Vetro ingombrante (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	Illimitato	100
CER 20 01 40 metallo	Illimitato	200
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (p.es. cassette). definiti in mc)	6 mc	3 mc
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali misti	Illimitato	10
CER 20.01.25 Oli e grassi commestibili di sola provenienza domestica	50	10
CER 20.01.38 rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 37	1.000	1.000
CER 20.01.40 Rifiuti metallici	2.000	2.000
CER 20 03 07 Rifiuti Ingombranti (Materassi, mobili in più materiali, cucine economiche ecc. ( definiti in mc)	6 mc	6 mc
CER 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori	N. 10 (****)	N. 10 (****)

uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi (solo utenze domestiche). (****)		
CER 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35* (****) (*****)	N. 10 (****) (*****)	N. 10 (****) (*****)
CER 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria) di sola provenienza domestica(****)	N° 4(****)	N° 4(****)
CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (p.es. Ramaglie, sfalci, potature )	800	200
*** CER 20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui al CER 20 01 25 (Oli e grassi commestibili), ad esempio oli minerali esausti solo se provenienti da utenze domestiche	25	6
*** CER 20.01.33* batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti dalle sole utenze domestiche	N. 4	N. 2
*** CER 20.01.28 e CER 20 01 27* Vernici, inchiostri e adesivi, di sola provenienza domestica	60	20
*** CER 20 01 21* Tubi fluorescenti (Neon) provenienti dalle sole utenze domestiche ****	N. 10	N. 10

\*\*\* Raccolti previa dotazione di strutture di sicurezza antinquinamento

\*\*\*\* I limiti indicati non si applicano alla procedura prevista dai Dlgs 151/2005, Dlgs 49/2014 e dal DM 65/2010 Le operazioni di trasferimento dei RAEE ai sensi della normativa richiamata o il conferimento diretto dei RAEE provenienti dalle utenze non domestiche, qualora assimilabili, devono essere preventivamente concordate con il gestore.

L'eventuale attivazione del servizio di raccolta di altre tipologie di **rifiuti urbani particolari o liquidi** di sola provenienza domestica sarà stabilita dal Comune di concerto con l'Ente gestore. In ogni caso competerà alla Giunta comunale l'approvazione della tabella relativa alla tipologia ed ai limiti quantitativi di queste ulteriori categorie di rifiuti previa verifica del rispetto dei requisiti requisiti di legge del centro di raccolta.

#### ART.55. "Struttura, attrezzature e dotazioni del centro di raccolta"

1. Il centro di raccolta deve essere disporre della struttura, dell'attrezzatura e delle dotazioni previste dalle disposizioni del Dlgs 8 aprile 2008 e s.m.i..

**ART.56. "Attività del centro di raccolta, conferimento dei rifiuti, movimentazione e modalità di gestione"**

1. Le modalità di gestione, il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, le modalità di deposito e di movimentazione dei rifiuti del centro di raccolta sono disciplinate dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i.
2. Presso il centro di raccolta è consentita da parte del gestore la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'Utenza.
3. Presso il centro di raccolta non è consentita alcuna attività di trattamento dei rifiuti fatte salve le eventuali attività specificatamente autorizzate dall'autorità competente ai sensi degli art. 208, 209, 211, 212, 213 214 e 216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.
4. E' vietato lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento, se non autorizzato dal gestore.

**ART.57. "Informazione agli Utenti"**

1. Fatto salvo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i., al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti deve essere posto in un luogo ben visibile, all'entrata del centro comunale di raccolta, un cartello riportante gli orari di apertura e i rifiuti ammessi.
2. Devono inoltre venire esposti anche tutti i cartelli relativi alla sicurezza (secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008) e le informazioni relative alle possibili sanzioni in caso di scorretto comportamento.

***CAPITOLO 8 "OBBLIGHI DEL GESTORE E DEGLI UTENTI DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI"***

**ART.58. "Assistenza agli Utenti"**

1. Il gestore è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo del centro di raccolta dando informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Il gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il gestore è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani pericolosi, le operazioni di collocazione nei contenitori specifici.
4. Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo art. 60, il gestore è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Vigilanza urbana.



#### **ART.59. “Manutenzione del centro comunale di raccolta”**

1. Il gestore è tenuto a curare il buono stato del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne al centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, il gestore è tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e allo spostamento degli stessi negli specifici contenitori, salvo la ricerca di coloro i quali non hanno rispettato le norme e l'applicazione delle relative sanzioni.

#### **ART.60. “Obblighi dell'utente e divieti previsti”**

1. È fatto divieto il conferimento di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno del centro comunale di raccolta o all'esterno dello stesso.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento corretto ed educato nei confronti del gestore del centro comunale di raccolta.
3. L'utente è tenuto ad esibire al personale del centro di raccolta la documentazione attestante la propria identità ed ogni altro documento attestante il diritto di accesso alla struttura.
4. È fatto divieto di manomettere, imbrattare, o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nel centro comunale di raccolta.
5. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del gestore.
6. Nel caso in cui l'utente contravvenga a tali obblighi o divieti, il gestore del centro comunale di raccolta, dopo averlo ammonito è tenuto a comunicare l'avvenuto agli organi di vigilanza ai quali competono l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L. 689/1981 e s.m.i.

## TITOLO IV “Norme accessorie, sanzionatorie e finali”

### **CAPITOLO 9 “BONIFICHE”**

#### **ART.61. “Normativa di riferimento”**

1. La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati è regolato dal TITOLO V della PARTE IV del D.Lgs. 152/06

### **CAPITOLO 10 “CONTROLLI E SANZIONI”**

#### **ART.62. “Sanzioni e relativo procedimento”**

1. Il controllo della stretta osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza degli organi di cui all’art. 13 della L. 689/1981 ed in particolare della Polizia Locale o di quanti espressamente incaricati dall’Amministrazione Comunale, sulla base delle norme legislative, della L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C. n°46 del 17/12/2002, salvo i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.

2. Sarà compito degli organi individuati al comma 1 ed in particolare della Polizia Locale provvedere all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni al presente regolamento che dovessero emergere anche a seguito di segnalazione del gestore del servizio.

3. Le violazioni di cui alle disposizioni del presente Regolamento, salvo non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal TITOLO VI della PARTE QUARTA del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare, l’abbandono dei rifiuti a fianco dei cassonetti, a lato di case, in cortili, balconi, terrazzi, ecc, utilizzati come deposito incontrollato è punito con le sanzioni previste dagli artt. 192 e 155 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

4. L’accertamento di ogni violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l’obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l’attività abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Qualora alla violazione delle norme del presente Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

6. Inoltre, fatte salve le violazioni di carattere penale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81 e s.m.i. e nell'ambito dei limiti minimo e massimo sotto specificati:

- a) La manomissione delle attrezzature (cassonetti, campane, impianti, centro comunale di raccolta dei rifiuti, ecc..) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.
- b) L'imbrattamento con scritte, disegni, adesivi, su attrezzature quali cassonetti, campane, impianti in dotazione alle utenze, stradali o collocati presso il centro di raccolta oppure lo spostamento di dette attrezzature dalla posizione stabilita senza preventiva autorizzazione del Comune o del gestore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, più le spese di ripristino in caso di danneggiamento;
- c) Il lancio, collocamento di volantini e simili al di fuori dei casi consentiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
- d) La mancata differenziazione dei rifiuti secondo le norme previste dal presente Regolamento o l'utilizzo dei contenitori stradali e dei cestini per il conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta porta a porta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;
- e) L'esposizione per il conferimento di rifiuti al di fuori dei giorni o delle ore stabiliti per la raccolta, al di fuori dei punti stabiliti per la collocazione dei sacchi o dei contenitori o al di fuori dei contenitori è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00. La sanzione viene raddoppiata nel caso la violazione riguardi l'esposizione di rifiuti ingombranti;
- f) Il conferimento di rifiuti non adeguatamente confezionati o confezionati in modo difforme dalle indicazioni fornite dal presente Regolamento, dal gestore o dal Comune è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- g) L'intralcio al lavoro degli addetti al servizio di gestione rifiuti o il ritardo provocati dal comportamento delle utenze sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
- h) L'utilizzo dei sacchi o dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro a euro 300,00;
- i) La cernita dei rifiuti e/o il loro asporto dai contenitori per la raccolta predisposti dal gestore del servizio pubblico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;
- j) Il rovistamento dei rifiuti e/o l'asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;

- k) Il conferimento degli scarti di giardino (sfalci, ramaglie e potature) effettuato dalle utenze non domestiche presso i contenitori stradali dedicati (minibenne) in assenza del preventivo assenso degli uffici comunali competenti viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- l) La tardiva richiesta dell'eventuale servizio di raccolta dei rifiuti o della pulizia del suolo pubblico di cui all'art. 38 c. 4 da parte degli organizzatori degli eventi, qualora a causa della stessa il servizio possa essere svolto in modo non ottimale o solo parzialmente, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00;
- m) La mancata richiesta dell'eventuale servizio di raccolta dei rifiuti o della pulizia del suolo pubblico di cui all'art. 38 c. 4 da parte degli organizzatori degli eventi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
- n) La mancata pulizia dei contenitori ai sensi dell'art. 45 c. 8 del Regolamento da parte delle utenze affidatarie è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
- o) L'esposizione di cassonetti condominiali privi dell'indicazione delle utenze alle quali sono affidati in concessione o per i quali questa risulti illeggibile è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00;
- p) Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta da parte delle utenze non aventi diritto all'accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;
- q) L'accesso al centro di raccolta in assenza del personale a presidio dello stesso, il mancato rispetto delle indicazioni fornite dallo stesso o prescritte dalle apposite tabelle visibili all'ingresso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
- r) Il conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale, al di fuori dei casi di cui all'art. 52 c. 2 del Regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;
- s) Il trasbordo dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato dal gestore in aree per le quali il Comune non abbia dato la sua approvazione preventiva è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00;
- t) Il trasbordo di rifiuti provenienti da altri Comuni effettuato dal gestore senza sul territorio comunale senza la preventiva approvazione del Comune di Ronchi dei Legionari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00;
- u) Il mancato ritiro da parte dell'utenza dei sacchi e contenitori sui quali gli operatori abbiano collocato l'adesivo di "non conformità" è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;

- v) Per ognuna delle mancate comunicazioni di cui agli articoli 17 c.8 e 21 c.7 che comporti la permanenza in strada dei sacchi o dei contenitori dei rifiuti non conformi per più di 72 ore è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5 a euro 30 a carico del gestore del servizio.
  - w) Il conferimento di rifiuti impropri nei contenitori stradali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00 nel caso di rifiuti urbani ed assimilati, con una sanzione amministrativa pecuniaria e da Euro 300,00 a Euro 2.000,00 nel caso di rifiuti speciali. Nel caso la violazione riguardi il conferimento di rifiuti speciali pericolosi la sanzione è da Euro 600,00 a Euro 3.600;
  - x) Lo smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti e caditoie stradali, fatte salve le sanzioni previste dai regolamenti di fognatura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 1.200,00 nel caso di rifiuti urbani, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00 nel caso di rifiuti speciali. Nel caso la violazione riguardi il conferimento di rifiuti pericolosi la sanzione prevista viene raddoppiata.
  - y) La mancata restituzione dei contenitori affidati in comodato uso dal gestore o dal Comune a seguito della perdita dei requisiti di utilizzo da parte dell'utenza (es. cessazione dell'utenza per trasferimento o decesso) o a seguito di ordine di restituzione imposta dagli uffici comunali competenti è punita, fatto salvo il risarcimento del danno, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
7. In caso di recidiva nel corso dell'anno le sanzioni di cui sopra vengono raddoppiate.
8. Nei casi di ripetuto utilizzo non conforme dei contenitori affidati in dotazione alle utenze od al verificarsi di frequenti fenomeni di abbandono da parte di ignoti nelle zone di collocamento degli stessi gli uffici comunali competenti possono disporre in ogni momento il ritiro attraverso il gestore del servizio.
9. Gli uffici comunali competenti possono inoltre disporre lo spostamento dei contenitori stradali o il ritiro definitivo degli stessi al verificarsi di frequenti utilizzi non conformi degli stessi da parte delle utenze od al verificarsi di frequenti fenomeni di abbandono da parte di ignoti nelle zone di collocamento.
10. L'aggiornamento e l'eventuale modifica delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente Regolamento competono alla Giunta comunale, la quale annualmente potrà stabilire i nuovi importi previo parere non vincolante dell'Ente gestore.

## **CAPITOLO 11 “PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO”**

### **ART.63. “Principi fondamentali”**

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 27/01/1994 e s.m.i.
2. Anche in attuazione alla carta dei servizi adottata dal gestore in attuazione della Direttiva di cui al comma 1 la gestione del servizio deve:
  - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
  - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
  - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - e) garantire la partecipazione e accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

### **ART.64. “Standard di qualità e quantità del servizio e carta dei servizi”**

1. Oltre ai principi di cui all’art. 63, gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio devono essere improntati ai seguenti criteri:
  - a) continuità e regolarità nell’erogazione del servizio;
  - b) completezza e accessibilità dell’informazione dell’utente;
  - c) termine massimo di risposta ai reclami;
  - d) sicurezza degli impianti;
  - e) rumorosità dei mezzi impiegati;
  - f) numero del personale addetto;
  - g) conformazione urbanistica e orografica delle zone industriali e artigianali;
  - h) densità media della popolazione;
  - i) densità media di uffici e servizi ;
  - j) altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

## **CAPITOLO 12 “LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO”**

1. Il Regolamento risulta formulato in accordo con le vigenti disposizioni normative nazionali, regionali e relativi atti di programmazione anche provinciale vigenti.

## **CAPITOLO 13 “NORME TRANSITORIE E FINALI”**

### **ART.65. “Danno ambientale”**

1. Se il fatto illecito inerente l’attività di gestione di rifiuti arreca danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l’autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. L’azione di risarcimento del danno ambientale è disciplinata dalla Parte Sesta del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

### **ART.66. “Entrata in vigore, abrogazione di norme e disposizioni transitorie”**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Gestione dei rifiuti Urbani ed assimilati approvato con D.C. n. 13 del 20/03/2006.
3. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.
4. I procedimenti amministrativi e/o sanzionatori già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono secondo le previgenti disposizioni regolamentari.